













Città di Bivona

Libero Consorzio Comunale di Agrigento Comune capofila

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI

N. 4 del 20.09.2024

Oggetto: Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali tra i Comuni del Distretto Socio Sanitario D2 Bivona: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina (ex art.30 d.lgs. n.267/2000) stipulata in data 28/09/2021. Modifica art. 8.

L'anno duemilaventiquattro il giorno venti del mese di settembre alle ore 15.00, a seguito di convocazione del Presidente con nota prot. n. 7568 del 18.09.2024, si è riunito il Comitato dei Sindaci in seduta di 1^a convocazione.

	Sindaco o delegato	Presente	Assente	Firma
COMUNE DI BIVONA	Sindaco Milko Cinà	X		f.to Milko Cinà
COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA	Sindaco Francesco Cacciatore	X		f.to Cacciatore Francesco
COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA	Assessore delegato Scimè Antonino	X		f.to Scimè Antonino
COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI	Assessore delegato Allegro Tommaso	X		f.to Allegro Tommaso
COMUNE DI CIANCIANA	assente		X	/
COORDINATORE ASP N. 1	assente		X	/
		4	2	

Partecipa alla seduta in presenza il Dirigente del Dipartimento 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo Sviluppo Territoriale, Dr.ssa Carmela La Mela Veca, nella qualità di Dirigente Responsabile del Distretto Socio — Sanitario D2, ai sensi del Disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario 2 approvato con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 20 del 31/08/2021 e della Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali tra i Comuni del Distretto Socio Sanitario D2 Bivona: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina (ex art.30 d.lgs. n.267/2000) stipulata in data 28/09/2021. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Milko Cinà assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI

PREMESSO

- che la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, agli artt. 16 e 17, assegna ai Comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia di interventi socio-assistenziali, disponendo che gli stessi sono coordinati ed integrati con i servizi dell'Unità sanitaria locale prioritariamente a livello di distretto;
- che con D.P.R.S. del 04 novembre 2002 la Regione Siciliana, a norma del comma 3, lett. a), dell'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ha individuato, quale ambito territoriale, il distretto socio-sanitario territorialmente coincidente con il distretto sanitario;
- che, a norma dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nell'ambito delle risorse disponibili, i Comuni associati negli ambiti territoriali, d'intesa con le Unità sanitarie locali, provvedono per gli interventi sociali e sociosanitari a definire il Piano di Zona;
- che con D.G.R. n. 377 del 12 ottobre 2018, la Giunta Regionale ha deliberato "Le linee guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2018/2019. Apprezzamento";
- che le predette Linee Guida indirizzano i Distretti Socio-Sanitari verso il potenziamento della programmazione sociosanitaria realizzata con i Piani di Zona, integrandola con altri strumenti di programmazione e fonti di finanziamento comunitari, nazionali, regionali e locali (PAC, PO FESR, PO FSE, risorse comunali proprie, etc.);
- che le già menzionate Linee Guida incentivano lo sviluppo di forme associative tra i Comuni componenti il Distretto Socio-sanitario, al fine di rafforzare il livello istituzionale deputato all'attuazione delle politiche sociali;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 249 del 10.06.2021 avente ad oggetto "Programmazione Fondo nazionale Politiche Sociali 2020. Linee quida per la programmazione dei Piani di Zona 2021. Apprezzamento";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 574/Gab del 09.07.2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 30.07.2021, Parte Prima, Supplemento ordinario n. 2, con il quale, in attuazione della citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 249 del 10 giugno 2021, è approvato il documento "Linee Guida per la programmazione dei Piani di Zona 2021" unitamente allo schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio sanitari dei distretti socio sanitari e all'Allegato B "Ripartizione risorse tra Macro attività", che costituiscono parte integrante del decreto;

VISTO lo schema che riassume le diverse fasi da realizzare per l'approvazione del Piano di Zona, riportato nella parte II paragrafo VI delle "Linee Guida per la programmazione dei Piani di Zona 2021", dal quale si evince che il Comitato dei Sindaci, entro 40 giorni dalla pubblicazione delle Linee Guida sulla G.U.R.S., quale primo adempimento, sottoscrive la convenzione fra i comuni di ambito distrettuale per l'attuazione delle Politiche Sociali a livello locale, e si specifica che per l'approvazione della Convenzione il Consiglio Comunale può essere convocato con procedura d'urgenza;

VISTA la convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali tra i Comuni del Distretto Socio Sanitario D2 Bivona: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina (ex art.30 d.lgs. n.267/2000) stipulata in data 28/09/2021;

VISTO l'Allegato al citato D.P.R.S. n. 574/Gab del 09.07.2021 "Linee Guida per la programmazione dei Piani di Zona 2021" nel quale è espressamente previsto che "la convenzione costituisce un modello essenziale, eventualmente da modulare ad esigenze territoriali diverse";

RITENUTO che, in base alle esigenze del territorio, in particolare tenuto conto del personale in servizio presso gli uffici servizi sociali dei comuni convenzionati, appare opportuno modificare l'art. 8 della citata convenzione, stabilendo che il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato con atto del Sindaco del Comune capofila, su designazione del Comitato dei Sindaci, tra:

- i funzionari dell'Elevata Qualificazione, titolari della posizione organizzativa dei Servizi Sociali dei Comuni facenti parte del Distretto Socio-Sanitario;
- i funzionari dell'Elevata Qualificazione facenti parte dell'Ufficio di Piano, previo conferimento delle funzioni dirigenziali da parte del Sindaco del Comune capofila del Distretto Socio Sanitario D2;

CONSIDERATO CHE:

- i Comuni di Bivona (Comune capofila), Alessandria della Rocca, Cianciana, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano di Zona dei servizi sociali e sociosanitari, il PAL ed altri interventi relativi ai servizi alla persona da realizzare con altri programmi/progetti e fonti di finanziamento, mediante: organismo politico-istituzionale, denominato Comitato dei Sindaci; un ufficio comune, che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano; un organismo permanente per la concertazione territoriale degli interventi e dei servizi concernenti la predisposizione del Piano di Zona, del PAL e di altri programmi e progetti specifici finanziati con le risorse comunitarie, nazionali, regionali, comunali e private, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali e sociosanitarie, denominato Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale e articolato in tavoli di concertazione distrettuale;
- è fondamentale dotare l'Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario di piena autonomia funzionale e organizzativa in quanto riveste un ruolo cruciale e strategico nel coordinamento delle predette funzioni di interesse comune relative agli interventi e ai servizi socio-assistenziali, nonché nelle azioni per l'integrazione con le attività sociosanitarie e nel garantire la qualità dei servizi socio assistenziali offerti a tutto il territorio distrettuale;

RICHIAMATO l'art. 8 della vigente Convenzione a mente del quale:

"Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato con atto del Sindaco del Comune capofila, su designazione del Comitato dei Sindaci, tra i componenti della dirigenza/posizione organizzativa dei Comuni facenti parte del distretto socio-sanitario ed assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio stesso assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento. La durata dell'incarico è di anni tre. Alla scadenza naturale dell'incarico non decade automaticamente ma continua nella pienezza delle sue funzioni fino a nuova nomina. ...";

PRESO ATTO che è volontà dei Comuni di Bivona (Comune capofila), Alessandria della Rocca, Cianciana, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, modificare parzialmente l'art. 8 della convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali tra i Comuni del Distretto Socio Sanitario D2 Bivona: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina (ex art.30 d.lgs. n.267/2000) stipulata in data 28/09/2021, così come specificato:

Art. 8 – Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato con atto del Sindaco del Comune capofila, su designazione del Comitato dei Sindaci, tra i dipendenti dei Comuni facenti parte del Distretto Socio-Sanitario, inquadrati nell'area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione, distaccati all'Ufficio di Piano, anche a tempo parziale, a cui sarà conferita la posizione organizzativa da parte del Sindaco del Comune capofila del Distretto Socio Sanitario D2. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio stesso, assolvendo principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento. La durata dell'incarico è di anni tre. Alla scadenza naturale dell'incarico non decade automaticamente ma continua nella pienezza delle sue funzioni fino a nuova nomina. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie e per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Esso in particolare:

- a) garantisce, su tutto il territorio del distretto, una programmazione condivisa e una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali attraverso l'emanazione di linee guidala base delle determinazioni assunte dal Comitato dei Sindaci;
- b) garantisce il collegamento con gli uffici di servizio sociale dei singoli comuni facenti parte del distretto, favorendo il loro coinvolgimento nelle politiche sociali distrettuali e favorendo un continuo flusso informativo sulle attività programmate e realizzate;
- c) segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- d) è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Comitato dei Sindaci;
- e) promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- f) sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- g) indice le Conferenze di servizi programmate dal Comitato dei Sindaci;
- h) coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative connesse alle diverse programmazioni.
- i) cura, ogni anno, la redazione della relazione sociale distrettuale e la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune capofila o del Distretto, previa approvazione da parte del Comitato dei Sindaci;
- I) assume ogni altra competenza individuata dal Comitato dei Sindaci.

VISTI:

- la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia";
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali";

- la L.R. 15 marzo 1963, n. 16;
- la L.R. 6 marzo 1986, n. 9;
- la L.R. 16 dicembre 2008, n. 22;
- l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- l'art. 24, legge n. 142/1990 recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 48/1991 che testualmente recita:
 - 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
 - 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
 - 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
 - 4. L'individuazione degli enti obbligati e la statuizione del disciplinare tipo sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente per le materie oggetto della convenzione.
 - 5. Restano salve le disposizioni delle leggi regionali 6 marzo 1986, n. 9 e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 48/1991 che recepisce l'art. 24 della Legge 142/92 è soggetto a rinvio dinamico così come disposto dall'art. 37 della I.r. n. 7/1992 e, per conseguenza, tutte le modifiche apportate dal legislatore nazionale sono da ritenere applicabili in Sicilia, in quanto compatibili;

VISTO l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

DELIBERA

- **1. DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte narrativa della presente che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2. DI MODIFICARE parzialmente l'art. 8 della convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali tra i Comuni del Distretto Socio Sanitario D2 Bivona: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina (ex art.30 d.lgs. n.267/2000) stipulata in data 28/09/2021, che viene sostituito per come segue:

Art. 8 – Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato con atto del Sindaco del Comune capofila, su designazione del Comitato dei Sindaci, tra i dipendenti dei Comuni facenti parte del Distretto Socio-Sanitario, inquadrati nell'area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione, distaccati all'Ufficio di Piano, anche a tempo parziale, a cui sarà conferita la posizione organizzativa da parte del Sindaco del Comune capofila del Distretto Socio Sanitario D2. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio stesso, assolvendo principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento. La durata dell'incarico è di anni tre. Alla scadenza naturale dell'incarico non decade automaticamente ma continua nella pienezza delle sue funzioni fino a nuova nomina. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie e per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Esso in particolare:

- a) garantisce, su tutto il territorio del distretto, una programmazione condivisa e una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali attraverso l'emanazione di linee guidala base delle determinazioni assunte dal Comitato dei Sindaci;
- b) garantisce il collegamento con gli uffici di servizio sociale dei singoli comuni facenti parte del distretto, favorendo il loro coinvolgimento nelle politiche sociali distrettuali e favorendo un continuo flusso informativo sulle attività programmate e realizzate;
- c) segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- d) è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Comitato dei Sindaci;
- e) promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- f) sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- g) indice le Conferenze di servizi programmate dal Comitato dei Sindaci;

- h) coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative connesse alle diverse programmazioni.
- i) cura, ogni anno, la redazione della relazione sociale distrettuale e la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune capofila o del Distretto, previa approvazione da parte del Comitato dei Sindaci;
- I) assume ogni altra competenza individuata dal Comitato dei Sindaci.
- 3. DI TRASMETTERE il presente atto, la proposta di deliberazione consiliare e lo schema di modifica dell'art. 8 della convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali tra i Comuni del Distretto Socio Sanitario D2: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina ai Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni del Distretto SSD2, ai Segretari Comunali e agli Uffici Responsabili delle Politiche Sociali per l'adozione degli atti necessari e conseguenziali;
- **4. DARE ATTO CHE** la deliberazione conseguente all'adozione della presente proposta è soggetta a pubblicazione all'albo on line per 15 gg. consecutivi e sul sito web ufficiale del Comune in sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione" atti degli organi di indirizzo politico", tramite inserimento semestrale nell'elenco di cui all'art. 23, comma 1, D.lgs. N. 33/2013.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA (Art. 53, Legge n° 142/90, recepita dalla L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)

X VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolari amministrativa	tà e correttezza dell'atto e dell'azione
☐ VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate	
Data 18.09.2024	Il Dirigente del Distretto S.S. D2 f.to Dott.ssa Carmela La Mela Veca

Il Presidente alle ore 15.35 dichiara chiusa la seduta

IL PRESIDENTE f.to Milko Cinà Il Dirigente del Distretto S.S. D2 f.to Dr.ssa Carmela La Mela Veca

CERTIFICATO	DI ESE	CUTIVI	TÀ

Visto l'art. 7 del regolamento	del Com	itato dei Sindaci,
--------------------------------	---------	--------------------

SI ATTESTA				
Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva				
	Il Dirigente del Distretto S.S. D2 f.to Dr.ssa Carmela La Mela Veca			
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale da col n° del Reg. di pubblicazione	ılal			
	IL MESSO			
CERTIFICATO DI PUB	BBLICAZIONE			
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazi	ione del messo, che la presente deliberazione			
è stata affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo	Comune per quindici giorni consecutivi dal			
alai sen	nsi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44.			
IL SEC	GRETARIO COMUNALE			